



COMUNE DI PELUGO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE

Approvato e allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 28.12.2024

IL SINDACO
Chiodega Mauro



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Paoletto

INDICE

TITOLO I - GENERALITA'

- ART. 1 PREMESSE
- ART. 2 TIPOLOGIE DI FORNITURA
- ART. 3 IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE
- ART. 4 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

TITOLO II - NORME TECNICHE

CAPO I - Definizione impianti e competenze

- ART. 5 RETE DI DISTRIBUZIONE
- ART. 6 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

CAPO II - Norme in materia di derivazione di utenza

- ART. 7 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI
- ART. 8 NORME TECNICHE RELATIVE ALLE DERIVAZIONI DI UTENZA
- ART. 9 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE LA DERIVAZIONE DI UTENZA
- ART. 10 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE DERIVAZIONI DI UTENZA
- ART. 11 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA
- ART. 12 PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ

CAPO III - Apparecchi di misura "contatori"

- ART. 13 MISURAZIONE DELL'ACQUA
- ART. 14 APPARECCHI DI MISURA
- ART. 15 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
- ART. 16 VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI
- ART. 17 RIMOZIONE, SOSTITUZIONE E SIGILLO DEI CONTATORI
- ART. 18 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI
- ART. 19 VERIFICA DEI CONTATORI
- ART. 20 POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE
- ART. 21 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI
- ART. 22 MANUTENZIONE DEI CONTATORI
- ART. 23 DEROGHE

TITOLO III - NORME PER LE FORNITURE

- ART. 24 MODALITA' PER LA FORNITURA E CONTRIBUTO DI ALLACCIAIMENTO
- ART. 25 MODALITÀ RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAIMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE
- ART. 26 IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE
- ART. 27 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- ART. 28 TARIFFE
- ART. 29 VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

- ART. 30 SUBENTRO
- ART. 31 FATTURAZIONE A PAGAMENTO
- ART. 32 REGOLARITA' DELLE FORNITURE
- ART. 33 DISDETTA
- ART. 34 PRELIEVI E CONSUMI ABUSIVI
- ART. 35 RISOLUZIONE DEL DIRITTO DELLE FORNITURE
- ART. 36 DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA
- ART. 37 FORNITURE PARTICOLARI
- ART. 38 BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 39 NORME DI SICUREZZA
- ART. 40 ULTERIORI DISPOSIZIONI SU UTENZE ED USI
- ART. 41 SANZIONI
- ART. 42 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

TITOLO V – NORME TRANSITORIE

- ART. 43 OBBLIGATORIETA'
- ART. 44 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE
- ART. 45 IMPIANTI GIA' ESISTENTI
- ART. 46 ABROGAZIONI

TITOLO I - GENERALITA'

ART. 1 PREMESSE

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è gestito dal Comune in economia. La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente. Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura di acqua potabile sono contenute nel presente Regolamento.

ART. 2 TIPOLOGIE DI FORNITURA

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a mezzo di apposito strumento di misura "contatore", per i seguenti usi:

USO DOMESTICO: diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa familiare e relative pertinenze;

USI NON DOMESTICI: diretti al soddisfacimento di tutti i bisogni diversi dall'uso domestico e precisamente:

- **Usi diversi:** si considera destinata ad usi diversi l'acqua utilizzata per tutti gli usi non domestici e non rientranti nelle altre tipologie individuate con il presente articolo.
- **Uso pubblico:** si considera destinata ad uso pubblico l'acqua utilizzata dalle utenze pubbliche (edifici pubblici) e dagli impianti di uso pubblico.
- **Uso abbeveramento animali:** solo abbeveramento non allevamento o usi collegati o complementari.
- **Uso innaffiamento orti e giardini senza scarico in fognatura** (orti domestici pertinenziali all'abitazione familiare): si prevede l'installazione di uno specifico contatore separato dalle altre utenze.
- **Uso bocche antincendio o idranti**
- **Uso fontane pubbliche**
- **Uso promiscuo:** relativo alla fornitura di acqua per uso promiscuo **tramite acquedotto montano** alle unità immobiliari e ai fondi appartenenti al patrimonio edilizio montano.

ART. 3 IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE

E' considerata utenza ogni unità abitativa o unità d'uso intesa come luogo e/o insieme di locali adibiti a destinazioni diverse da quelle residenziali.

Di norma ad ogni singola utenza è assegnato un contatore, pertanto ogni utente deve avere un contatore separato da quello degli altri.

Solo oggettive e comprovate motivazioni di ordine tecnico o economico, afferenti la struttura servita (edificio) possono consentire, previa autorizzazione dell'ufficio tecnico, l'installazione di un unico contatore a servizio di più utenze.

In caso di un unico contatore a servizio di utenze miste (domestiche e non domestiche) si applica la tariffa riferita alla tipologia di fornitura prevalente.

ART. 4 **IMPIANTI PER USO PUBBLICO**

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo è di competenza del Comune.

E' fatto divieto di:

- prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscono il libero deflusso;
- prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo e/o manometta o faccia uso arbitrario degli impianti per uso pubblico è soggetto alle sanzioni previste dalla legge, dal presente regolamento ed al risarcimento dei danni causati.

TITOLO II - NORME TECNICHE

CAPO I – Definizione impianti e competenze

ART. 5 RETE DI DISTRIBUZIONE

- **Per "rete principale"** si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dal serbatoio di distribuzione o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza. La "rete principale" comprende anche i nodi costituiti da pozzi, oltre alle tubazioni di interconnessione tra i vari nodi; qualsiasi tubazione posata tra due pozzi comunali realizzati dal Comune appartiene alla stessa.
- **Per "derivazione di utenza"** si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e l'utenza privata (questa compresa). La "derivazione di utenza" comprende inoltre qualsiasi ramale terminale che parte da un pozzo pubblico appartenente alla rete principale e va a servire esclusivamente utenze private, anche in presenza di pozzi intermedi realizzati da privati ed ad uso esclusivo privato.

ART. 6 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTI

- **Rete principale**

Le tubazioni della rete principale e le relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutengono a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

- **Derivazione di utenza**

Le spese di realizzazione delle derivazioni di utenza sono a totale carico del proprietario o per esso dell'utente, per quanto riguarda il tratto sia su suolo pubblico che privato.

Qualsiasi intervento alla "rete principale" e/o alla "derivazione di utenza" deve essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio Tecnico Comunale.

Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le normative vigenti in materia e le prescrizioni tecniche indicate in sede di autorizzazione.

Il Comune si riserva il diritto di verificare la corretta installazione e il perfetto funzionamento degli impianti e degli apparecchi della "derivazione di utenza" e dei contatori e adottare provvedimenti conseguenti, anche mediante l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

La fornitura di acqua potabile alle unità immobiliari e ai fondi appartenenti al patrimonio edilizio montano (case da monte e relativi fondi) verrà interrotta nel periodo compreso tra il 31 ottobre e il 31 marzo dell'anno successivo, fatta salva la possibilità di anticipare o posticipare l'interruzione rispetto ai termini previsti ove questo si renda necessario per ragioni di carattere tecnico o per avverse condizioni ambientali, al fine di preservare l'impianto da eventuali danni.

CAPO II – Norme in materia di derivazione di utenza

ART. 7 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

La manutenzione, la riparazione, la rimozione e l'eventuale rifacimento delle esistenti derivazioni di utenza realizzate dai proprietari su suolo pubblico e privato, sono a totale carico e cura degli utenti interessati; tali lavori verranno comunque eseguiti con la supervisione e il controllo da parte del Comune.

ART. 8 NORME TECNICHE RELATIVE ALLE DERIVAZIONI DI UTENZA

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una sua completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione della derivazione di utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrate e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interramento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta, in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi, deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta e comunque per almeno 10 cm., e con materiale legante o drenato fino a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione della derivazione di utenza, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", realizzati cioè in fase di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e la regolarità degli allacciamenti e di provvedere alle eventuali opere di riparazione su suolo pubblico anche non adibito a strada nel caso in cui il privato non ottemperi alle prescrizioni del Comune. Le riparazioni dovranno avvenire entro tempi certi assegnati dal Comune nella raccomandata A.R. di segnalazione dell'inconveniente e, una volta trascorsi i termini, il

Comune provvederà ad effettuare o far effettuare i lavori di riparazione con addebito all'utente degli oneri sostenuti e/o a limitare l'erogazione dell'acqua all'utenza interessata.

ART. 9 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE LA DERIVAZIONE DI UTENZA

Non è consentito all'utente, né al proprietario o all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione di utenza è stata modificata o che i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura, così come il pagamento delle spese conteggiate ad insindacabile giudizio del Comune.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare la riduzione della pressione fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni concordate con il Comune (riduttori di pressione, impianti autoclave, ecc.) resteranno a carico dell'utente, il quale dovrà provvedere alla loro manutenzione assumendosi la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

Le derivazioni di utenza e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione delle derivazioni di utenza, dall'allaccio con la rete principale fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione, nonché degli apparecchi stessi, sono regolamentati dal precedente art. 6 del presente Regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di limitare la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare la derivazione di utenza e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuali depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

ART. 10 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALLA MANUTENZIONE DELLE DERIVAZIONI DI UTENZA

Nelle derivazioni di utenza, l'utente è comunque sempre tenuto ad osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiore. Qualora

per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente;

- b) all'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate;
- c) nessuna tubazione della derivazione di utenza potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica e convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento;
- d) nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;
- e) è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee;
- f) è ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte;
- g) tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;
- h) la derivazione di utenza dovrà essere isolata elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato;
- i) è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature;
- j) gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche;
- k) per l'installazione di serbatoi, nei casi in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento;
- l) il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche alla derivazione di utenza se non la ritiene idonea per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittigli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di limitare l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali;
- m) gli utenti sono tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento; sono direttamente responsabili del corretto dimensionamento delle tubazioni e degli apparecchi di derivazione di utenza. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio;
- n) gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione delle derivazioni di utenza e il Comune non concede nessun abbono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
- o) il Comune non è in alcun modo responsabile per i danni procurati dal cattivo funzionamento delle derivazioni di utenza medesime.

ART. 11 **PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA**

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

L'eventuale alloggiamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con il Comune.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione, sia a valle che a monte dei contatori, è a completo carico dell'utente.

Gli eventuali riduttori dovranno essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

Il Comune non sarà comunque ritenuto responsabile per danni a elementi della derivazione di utenza legati alla mancanza d'acqua nella distribuzione.

ART. 12 (nuovo articolo) **PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ**

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione della rete di distribuzione privata, sia esterna che interna. In caso di rotture, manomissioni o prelievi d'acqua da chiunque effettuati sulla rete di distribuzione privata, non sarà possibile chiedere al comune eventuali esenzioni o riduzioni dei consumi e di rispondere dei danni che possano verificarsi a persone o cose a causa di deficienza dell'impianto.

Nel caso in cui l'utente riscontri perdite sul proprio impianto, dovrà immediatamente e comunque prima dell'esecuzione della riparazione, avvisare per iscritto l'Amministrazione comunale. Nel caso in cui si riscontrino perdite sugli impianti privati e gli utenti direttamente interessati non provvedano autonomamente alla riparazione, il Comune segnalera l'inconveniente con raccomandata A.R., PEC o altra modalità certificabile, indicando il tempo massimo entro il quale effettuare l'intervento.

Trascorso inutilmente il termine, il Comune provvederà direttamente o tramite ditta incaricata all'esecuzione delle riparazioni e le spese sostenute saranno fatturate in parti uguali a tutti gli utenti allacciati a valle del punto di rottura.

In caso di mancata chiusura degli impianti e/o rotture sulla rete di distribuzione privata e/o rotture del contatore con conseguenti perdite di acqua e/o prelievi d'acqua anomali da chiunque effettuati rispetto alla media degli ultimi 5 anni, ai fini dell'applicazione del canone acquedotto il corrispettivo verrà calcolato sul 100% dell'acqua approvvigionata, in quanto la quantità d'acqua registrata dal contatore è comunque entrata nella disponibilità dell'utente ancorché dispersa nel suolo. Per quanto concerne l'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione, laddove vi sia la certezza tecnica e giuridica del mancato scarico dell'acqua approvvigionata nella rete fognaria e nel depuratore, la base imponibile (cioè i mc soggetti alla tariffa fognatura e depurazione) non verrà calcolata in base al consumo registrato dal contatore ma utilizzando la media dei consumi dei 5 anni

precedenti, o, in mancanza di tale possibilità, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quella di regolare funzionamento del contatore.

A tal fine è necessario che l'utente presenti una dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato che attesti la rottura che ha causato l'anomalia del consumo e il mancato scarico dell'acqua nella fognatura comunale. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare il consumo, il tipo di contratto sia cambiato, oppure il consumo degli ultimi 5 anni sia pari a zero, saranno applicate le modalità di quantificazione del consumo previste dalle deliberazioni della G.P. nr. 17568 del 30.12.1996 successivamente modificata da deliberazione nr. 1125 del 20.05.2004. Resta comunque salvo il diritto del comune di determinare il consumo da applicare in casi particolari.

CAPO III – Apparecchi di misura “contatori”

ART. 13 MISURAZIONE DELL'ACQUA

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

Deve essere garantita comunque una lettura annuale.

Il Comune può richiedere all'utente l'autolettura dei contatori collocati nelle proprietà private.

In caso di impossibilità di procedere alla lettura del contatore collocato nella proprietà privata, di assenza dell'utente o nel caso in cui quest'ultimo non ottemperi nel termine prescritto all'autolettura, il Comune procede all'imputazione forfetaria dei consumi applicando ~~i consumi rilevati dall'ultima lettura effettuata~~ un consumo pari alla media dei consumi dei 5 anni precedenti, o, in mancanza di tale possibilità, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi. In mancanza di letture saranno applicate le modalità di quantificazione del consumo previste dalle deliberazioni della G.P. nr. 17568 del 30.12.1996 e ss.mm.

In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio, fatto salvo, in caso di recidiva, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Il Comune ha comunque facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

ART. 14 APPARECCHI DI MISURA

I contatori sono forniti e installati dal Comune e rimangono di proprietà del Comune.

E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Il costo di acquisto dei contatori viene recuperato mediante l'ammortamento.

ART. 15

POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

L'utente è tenuto a predisporre un adeguato alloggiamento per il posizionamento del contatore, considerato che è d'obbligo l'installazione di un contatore per ogni singola utenza.

L'utente dovrà consentire, all'incaricato del Comune, l'installazione del contatore messo a disposizione dall'amministrazione comunale.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, puliti, sgombri le nicchie, i pozzetti privati e i locali di posa dei contatori.

E' fatto divieto all'utente di spostare o rimuovere il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato; in caso di abusivo spostamento, oltre che richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione prevista dal presente Regolamento.

ART. 16 VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente e dall'incaricato comunale, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo di apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere installati, rimossi o spostati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 17 RIMOZIONE, SOSTITUZIONE E SIGILLO DEI CONTATORI

All'atto della rimozione, sostituzione e posa sigilli del contatore, (per cessata utenza, sostituzione per guasto, ecc.) dovrà essere redatta e acquisita agli atti del Comune idonea documentazione evidenziante le notizie necessarie per la corretta gestione tecnico/contabile dell'utenza, nonché compilati appositi verbali sui moduli predisposti dal Comune, firmati dall'utente e dagli incaricati comunali.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione, rimozione e posa sigilli le eventuali irregolarità riscontrate.

ART. 18 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI

Nel caso di guasti, rottura oppure arresto del contatore, l'utente ha il dovere di darne immediata comunicazione al Comune che, previe opportune verifiche, provvederà alla sostituzione dello stesso.

La valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, viene quantificato utilizzando la media dei consumi dei 5 anni precedenti o, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quella di regolare funzionamento del contatore. Nel caso manchi ogni elemento di riferimento a consumi precedenti, il consumo è determinato dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 17568 del 30.12.1996 successivamente modificata dalla deliberazione n. 1125 del 20.05.2004 e ss.mm.

Nel caso in cui il guasto derivi da incuria e/o cattiva manutenzione da parte dell'utente, le spese del contatore e della sostituzione saranno addebitate all'utente.

Nel caso in cui il guasto sia imputabile alla normale usura dell'apparecchio (oltre 10 anni), il costo del nuovo contatore e la sostituzione è interamente a carico del Comune. La valutazione del tipo di guasto spetta al Comune.

Nei casi di manomissione del contatore attribuibile all'utente, saranno applicate le sanzioni di cui al presente Regolamento ed i consumi saranno determinati dal Comune.

ART. 19 VERIFICA DEI CONTATORI

Il Comune ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti o dal personale incaricato in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua all'interno della proprietà privata, anche allo scopo di accertare eventuali abusi, previo preavviso di almeno 5 giorni, comunicati al proprietario tramite raccomandata AR, Pec, o altra modalità certificabile.

I dipendenti comunali o il personale incaricato, previo congruo preavviso, hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accettare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento e ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di ridurre al minimo la pressione dell'acqua fino a che le verifiche *non* abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'allaccio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta infine salvo il diritto del Comune di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato, qualora si verifichino i casi precedentemente previsti.

Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, previo richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.

ART. 20 POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE

Ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato, di norma, sul collettore di derivazione per più utenze private predisposto dal Comune, in fase di realizzazione della rete di distribuzione principale, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico.

In mancanza dell'adeguamento della rete di distribuzione principale dell'acquedotto con predisposizione delle derivazioni di utenza, sia singole sia a pettine, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico, sono comunque possibili le derivazioni di utenza con l'installazione del contatore in:

- 1) pozzetto contatore su proprietà privata;
- 2) locale contatore all'interno degli edifici privati.

Pozzetto contatore

I pozzi contatore, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d'idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I pozzi dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni del pozzetto sono fissate dal gestore sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

I terreni in cui insistono pozzi contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito.

Quando i pozzi insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzi alloggiati i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal gestore, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente, per i pozzi privati, il quale risponde di eventuali danni.

Locale contatore

Il locale contatore deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale del Comune.

Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

ART. 21 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

I contatori sono acquistati ed installati a spese del Comune e rimangono di proprietà del Comune.

Qualora l'utente effettui prelievo abusivo, ovvero senza aver effettuato l'installazione obbligatoria del misuratore, saranno applicate le sanzioni previste dal presente Regolamento.

All'ingresso del contatore sarà collocato: un giunto dielettrico, un rubinetto/saracinesca a sfera, una valvola di ritegno.

All'uscita del contatore sarà collocato: un rubinetto/saracinesca a sfera.

I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

Il Comune può installare all'ingresso del contatore un filtro per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale in sospensione.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., PEC o altra modalità certificabile, alla riduzione della pressione dell'acqua, salvo ogni altra azione prevista dal presente Regolamento.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima dell'installazione del contatore e prima della stipulazione del relativo contratto con il gestore è soggetto alle sanzioni di cui al presente Regolamento.

ART. 22 MANUTENZIONE DEI CONTATORI

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, con esclusione di quelli posizionati nei pozzetti comunali ed è responsabile della buona conservazione degli stessi, pertanto è tenuto ad adottare tutte le misure per ripararli dal gelo e da possibili manomissioni, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili.

ART. 23 DEROGHE

E' possibile derogare all'obbligo di contatore solo in caso di comprovata impossibilità tecnico/strutturale all'installazione.

Alle utenze sprovviste di contatore, nei casi previsti dal presente articolo, si applica la quantificazione dei consumi stabilita con delibera della Giunta Provinciale n. 17568 dd. 30.12.1996, come modificata con delibera n. 1125 dd. 20.05.2004 e ss.mm.

TITOLO III - NORME PER LE FORNITURE

ART. 24

MODALITA' PER LA FORNITURA E CONTRIBUTO DI ALLACCIAIMENTO

È fatto divieto realizzare allacciamenti alla rete di distribuzione pubblica senza la preventiva autorizzazione comunale.

La fornitura di acqua è di norma effettuata continuativamente a deflusso libero, misurato da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa. Il Comune, entro i limiti quantitativi d'acqua dallo stesso riconosciuti disponibili anche in relazione ad andamenti d'approvvigionamento eccezionali e, sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua per gli usi previsti dal presente Regolamento.

Hanno diritto alla fornitura dell'acqua i proprietari degli immobili, gli affittuari e gli altri aventi idoneo titolo.

Per ottenere la fornitura dell'acqua, in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta su modulo apposito al Comune affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento.

Nell'evasione delle richieste di allacciamento è in ogni caso assicurata priorità alla somministrazione per uso potabile domestico.

Per ogni nuovo allacciamento alla rete idrica comunale, il richiedente è tenuto a versare al Comune il contributo di allacciamento, quale partecipazione alla spesa per i lavori di manutenzione e controllo della rete di distribuzione pubblica pari a:

- a) 50,00 € per allacciamenti con diametro fino a $\frac{3}{4}$ ";
- b) 150,00 € per allacciamenti con diametro da $\frac{3}{4}$ " a 1";
- c) 350,00 € per allacciamenti con diametro superiori a 1" a 2"
- d) 500,00 € per allacciamenti con diametro superiore a 2"

Il Comune si riserva, previo idoneo avviso, per ragioni di ordine tecnico, guasti, o per sopperire a fabbisogni di emergenza, di diminuire la pressione o di sospendere l'erogazione dell'acqua. In tali casi gli utenti non potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

Il contributo di allacciamento citato nel presente articolo non è dovuto per il rifacimento di allacciamenti esistenti purché le dimensioni del tubo e la categoria di utilizzo rimangano invariate.

ARTICOLO 25 (articolo nuovo)

MODALITÀ RICHIESTA AUTORIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAIMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE

Le domande di autorizzazione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero, il proprietario dell'immobile, i dati catastali, il numero e tipo di unità servite ai fini del calcolo del diametro del contatore.

Alla domanda deve essere allegata una planimetria in scala 1:200 da cui risultino:

- a) l'ubicazione dell'utenza;
- b) il pozzetto di derivazione a cui allacciarsi;
- c) il punto di installazione di un eventuale contatore aggiuntivo;

Il richiedente del servizio dovrà rispettare quanto disposto dall'art. 48 del D.P.R. 380/2001 per quanto riguarda l'erogazione di servizi pubblici.

Ove il richiedente non sia il proprietario dell'immobile e/o del fondo, dovrà essere allegata alla domanda la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono tacitamente convenzionati. Se per servire l'utenza si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà premunirsi dei necessari nulla osta dei proprietari dei terreni.

ART. 26 (articolo nuovo) **IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE**

Di norma ad ogni utenza sarà assegnato un contatore; ogni utente dovrà avere un contatore separato da quello degli altri utenti. Sarà considerata utenza ogni unità immobiliare, ad esclusione di quelle costituenti pertinenza, servita dal servizio di acquedotto; costituisce utenza anche l'installazione di apposito misuratore dei consumi ad uso irriguo. Per edifici esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile separare le diverse utenze, saranno ammesse le seguenti alternative:

- a. nel caso di edifici in condominio la fornitura verrà fatturata al condominio stesso, il quale ne risponde ai sensi di Legge;
- b. nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione del condominio, il Comune può ugualmente concedere la fornitura mediante una sola derivazione, stipulando un unico contratto intestato a uno dei proprietari, il quale risponderà solidalmente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali.

ART. 27 **DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente regolamento. La somministrazione dell'acqua avviene con la stipulazione del contratto di fornitura.

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità del presente Regolamento.

L'autorizzazione/Il contratto/L'utenza è revocabile da parte del Comune, in qualunque momento, previo congruo preavviso e senza indennità.

ART. 28 **TARIFFE**

Le tariffe sono determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge e nel rispetto del principio di totale copertura del costo del servizio.

ART. 29 **VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO**

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente Regolamento da parte degli organi competenti, il Comune ne darà comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

ART. 30 **SUBENTRO**

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso nella fornitura dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti.

Nel caso di mancata comunicazione, se ne viene a conoscenza, il Comune provvederà al subentro d'ufficio.

ART. 31 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in fattura.

L'utente ha la facoltà di chiedere la rateizzazione del pagamento, che verrà concessa in base alle sue necessità mediante predisposizione di un piano di rientro concordato.

La fattura deve contenere i consumi effettivamente letti, comunicati o desunti.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso di interesse legale nonchè il rimborso delle spese sostenute per eventuali solleciti e accertamenti esecutivi. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 90 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua, con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R. o altre modalità certificabili, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'utente può presentare reclamo scritto agli uffici a ciò designati dal Comune. Le eventuali rettifiche saranno eseguite con separata bolletta di rimborso o di addebito.

ART. 32 REGOLARITA' DELLE FORNITURE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione, salvo casi di urgenza.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Il Comune non sarà ritenuto responsabile per danni ad elementi della derivazione di utenza legati alla mancanza d'acqua nella distribuzione.

Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

In nessun caso gli utenti potranno reclamare indennità o riduzione dei pagamenti.

ART. 33 DISDETTA

L'utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve dare tempestiva e formale comunicazione al Comune, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura dell'utenza con sigillo del misuratore. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

In caso di subentro sarà compito del subentrante presentarsi agli uffici comunali per stipulare nuovo contratto di fornitura.

In ogni caso, il responsabile dell'utenza nei confronti dell'Ente gestore, a tutti gli effetti, viene individuato nell'intestatario del contratto di fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

ART. 34 PRELIEVI E CONSUMI ABUSIVI

È fatto divieto di prelevare acqua da tutti gli impianti pubblici per scopi diversi da quelli a cui sono adibiti; sono ammessi prelievi eccezionali debitamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

In casi di necessità, il prelievo per uso antincendio è sempre consentito da tutti gli impianti pubblici. È fatto divieto di prelevare acqua tramite un impianto sprovvisto di contatore.

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua in mancanza di contratto di fornitura appositamente stipulato con l'ente gestore o per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura stesso, pena la sanzione prevista dal presente Regolamento. Inoltre, l'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

E' vietato all'utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

ART. 35 RISOLUZIONE DEL DIRITTO DELLE FORNITURE

L'Amministrazione si riserva il diritto di limitare la fornitura dell'acqua all'utente, con preavviso di almeno 15 giorni a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec, o altra modalità certificabile, dando la possibilità al responsabile dell'utenza di esporre e comunicare eventuali ragioni a sua discolpa, e salva ogni azione giudiziaria, nei seguenti casi:

- mancata auto-lettura per due volte consecutive del contatore collocato nella proprietà privata;
- infrazioni al presente Regolamento.

Avvenuta la limitazione della fornitura, l'utente non potrà ottenere la normale ripresa della stessa se non a seguito della regolarizzazione della situazione che ha portato alla limitazione e della successiva stipula di un nuovo contratto, secondo le procedure descritte nel presente Regolamento.

In caso di fallimento dell'utente e di non utilizzo dell'immobile, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse interessato l'esercizio provvisorio, l'Amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua, secondo la procedura di cui al presente Regolamento.

ART. 36 **DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA**

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino particolari condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

ART. 37 **FORNITURE PARTICOLARI**

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali, ecc.

Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie.

Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune.

ART. 38 **BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE**

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 NORME DI SICUREZZA

L'utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni, anche non indicate nel presente Regolamento, che il Comune ritenga di stabilire a garanzia e nell'interesse della sicurezza pubblica.

Quando sospende l'uso dell'acqua, l'utente deve chiudere accuratamente i rubinetti e gli apparecchi di utilizzazione. In particolare, egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni secondo il presente Regolamento.

ART. 40 ULTERIORI DISPOSIZIONI SU UTENZE ED USI

Solo nel caso in cui non sia tecnicamente possibile sdoppiare l'impianto, previa autorizzazione da parte del Comune, rilasciata sulla base della dichiarazione di un professionista abilitato o del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, l'utente potrà installare sulla stessa derivazione un ulteriore contatore per la misurazione del volume di acqua destinato a scopi che non comportino l'uso di fognatura e depurazione (irrigazione orto, giardino, fontanelle private e altri usi domestici pertinenziali all'abitazione). I consumi relativi a tale ulteriore misurazione verranno stornati dai consumi indicati dal contatore principale e computati come utenza distinta, esente da fognatura e depurazione.

Ove per motivi tecnici è impossibile procedere all'installazione di un misuratore d'acqua per ogni singola utenza e, di conseguenza, è presente un unico contatore che rileva la quantità d'acqua per più unità, ogni unità fornita dal servizio idrico verrà computata come utenza a sé stante al fine dell'addebito dei costi fissi determinati dalla tariffa. Pertanto in caso di derivazioni condominiali o multiple la quota fissa scaturita dalla tariffa è moltiplicata per il numero delle unità abitative e non fornite da servizio.

ART. 41 SANZIONI

Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, salvo che il fatto sia previsto e punito da specifiche e più gravi disposizioni statali o provinciali, per la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00.

In particolare sono previste le seguenti sanzioni:

- mancata installazione del contatore: Euro 250,00
- recidiva (almeno due volte consecutive) nella violazione dell'obbligo di auto-lettura dei contatori collocati nelle proprietà private: Euro 250,00
- infedele auto-lettura: Euro 500,00

- prelievo abusivo di acqua: Euro 500,00
- manomissione dell'apparecchio di misura: Euro 500,00
- danneggiamenti: Euro 500,00

ART. 42 **CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE**

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura dell'acqua e in generale all'esecuzione del presente Regolamento è quello di Trento.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

ART. 43 OBBLIGATORIETA'

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto stesso.

Le utenze sprovviste di contatore, dovranno presentare domanda di fornitura su appositi moduli predisposti dal Comune. Gli utenti che non provvederanno a quanto innanzi, o alla sottoscrizione del relativo contratto di fornitura, saranno diffidati ad adempiere a tale obbligo entro 15 giorni dal ricevimento di apposito avviso tramite Raccomandata A.R. o Pec, o altra modalità certificabile. Qualora suddetti termini decorrono infruttuosamente, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del servizio.

ART. 44 APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 45 IMPIANTI GIA' ESISTENTI

Compatibilmente con le norme di sicurezza, gli impianti già esistenti, anche se non perfettamente conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, saranno ritenuti idonei dal Comune, che si riserva nell'ambito del programma di razionalizzazione del servizio, di valutare nel prosieguo del tempo eventuali modifiche da apportare, negli interessi generali di sicurezza, economicità e buon funzionamento.

Per gli edifici esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile separare le diverse utenze, si procede nel seguente modo:

- nel caso di edifici in condominio i consumi vengono attribuiti all'amministratore stesso, il quale ne risponde ai sensi di legge;
- nel caso di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, il Comune può ugualmente concedere la fornitura mediante una sola derivazione, sempreché gli stessi proprietari stipulino un unico contratto e ne rispondano in solidi, ai sensi di legge;
- nel caso di unica unità abitativa esistente, con due o più allacciamenti all'acquedotto comunale, è consentito il montaggio di tanti contatori quanti sono gli allacciamenti alla rete idrica ed il relativo consumo, indicato da ciascun contatore, verrà sommato e considerato come unica utenza;

- nel caso di edificio esistente con due o più abitazioni ed una o più utenze non domestiche, si provvederà alla fatturazione dei consumi con tariffa “~~usi non domestici~~” riferita alla tipologia di fornitura prevalente

ART. 46 ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere effetto il Regolamento per il servizio dell'acquedotto approvato con delibera consiliare n. 3 dd. 06.03.2018.